

Bruxelles, 15 gennaio 2026
(OR. en)

5349/26

CONSOM 9
MI 42
COMPET 53
SUSTDEV 8
ENV 43
ENER 18
DIGIT 14
IND 30
DELECT 4

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 12 gennaio 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 5 final

Oggetto: DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.1.2026 che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 5 final.

All.: C(2026) 5 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.1.2026
C(2026) 5 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.1.2026

che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni è stata adottata il 13 giugno 2024. L'articolo 5 della direttiva impone ai fabbricanti l'obbligo di riparare i beni elencati nel suo allegato II per i quali sono state stabilite specifiche di riparabilità a livello di UE. Inoltre impedisce ai fabbricanti di tali beni di ricorrere a clausole contrattuali o tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione dei beni, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi.

Per ogni tipo di bene rientrante nel suo ambito di applicazione, l'allegato II fa riferimento ai pertinenti atti giuridici dell'UE che stabiliscono le specifiche di riparabilità, declinate come obblighi del fabbricante di fornire pezzi di ricambio durante determinati periodi, aumentare la facilità di smontaggio e rimontaggio del bene a fini di riparazione e consentire l'accesso a informazioni e/o strumenti relativi alla riparazione. La maggior parte dei pertinenti atti giuridici dell'UE di cui all'allegato II è stata adottata come diritto derivato nel settore della progettazione ecocompatibile sulla base della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia¹. In futuro saranno adottati principalmente nel contesto del regolamento (UE) 2024/1781² che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.

Il diritto derivato pertinente in materia di progettazione ecocompatibile è soggetto a sviluppi continui che introducono nuove specifiche di riparabilità sia per i tipi di beni di cui all'allegato II sia per nuovi tipi di beni. A norma dell'articolo 5, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2024/1799, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati per modificare l'allegato II alla luce di tali sviluppi normativi al fine di garantire che gli obblighi stabiliti nella direttiva si applichino a tutti i tipi di beni soggetti alle specifiche di riparabilità previste nel diritto dell'UE.

Il 18 aprile 2024 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2024/1103³ relativo alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione e che stabilisce specifiche di riparabilità per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico. Il regolamento contiene disposizioni volte a migliorarne la riparabilità, come l'obbligo per i fabbricanti di mettere a disposizione determinati pezzi di ricambio per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello in questione. Prevede inoltre prescrizioni relative all'accesso dei riparatori alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. L'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 deve pertanto

¹ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/2012-12-04>).

² Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>).

³ Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (GU L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj>).

essere modificato per includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico e il regolamento (UE) 2024/1103.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'atto è stato discusso con gli esperti degli Stati membri in seno al gruppo di esperti sul diritto in materia di consumatori e marketing e con i servizi della Commissione che si occupano della legislazione in materia di progettazione ecocompatibile. Sono stati inoltre consultati il Parlamento europeo e il Consiglio.

Poiché consiste in una modifica tecnica che aggiunge ulteriori beni all'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1799, l'atto delegato non è stato oggetto di una consultazione pubblica aperta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Articolo 1: aggiornamento dell'allegato II

Data l'adozione del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati, è opportuno modificare l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 per aggiungere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico e il regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione all'elenco dei beni e degli atti giuridici che stabiliscono le specifiche di riparabilità ai fini di questa direttiva.

Articolo 2: recepimento

Poiché la direttiva (UE) 2024/1799 si applicherà a decorrere dal 31 luglio 2026, gli Stati membri dovrebbero disporre del medesimo termine per il recepimento del presente atto nei propri ordinamenti nazionali. In questo modo gli Stati membri recepiranno il presente atto che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 contemporaneamente alla direttiva originaria.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.1.2026

che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828⁴, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2024/1799 impone ai fabbricanti l'obbligo di riparare i beni elencati nell'allegato II per i quali sono state stabilite specifiche di riparabilità a livello di UE.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 9, della direttiva, la Commissione dovrebbe aggiornare l'allegato II al più tardi entro 12 mesi dalla pubblicazione di atti giuridici dell'UE contenenti nuove specifiche di riparabilità pertinenti. Le specifiche pertinenti consistono negli obblighi del fabbricante di fornire pezzi di ricambio durante determinati periodi, aumentare la facilità di smontaggio e rimontaggio del bene a fini di riparazione e consentire l'accesso a informazioni e/o strumenti relativi alla riparazione.
- (3) Il 18 aprile 2024 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2024/1103 relativo alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione. Il regolamento (UE) 2024/1103 stabilisce specifiche di riparabilità per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico. Esso contiene disposizioni volte a migliorare la riparabilità di detti beni, come l'obbligo per i fabbricanti di mettere a disposizione determinati pezzi di ricambio per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello in questione. Prevede inoltre prescrizioni relative all'accesso dei riparatori alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Il regolamento (UE) 2024/1103 contiene pertanto specifiche di riparabilità pertinenti per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico.
- (4) È quindi opportuno modificare l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 per includervi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico,

⁴ GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 è aggiunto il seguente punto 11:

"11. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico, regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione ^o(*)".

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 luglio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12.1.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

^o Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (GU L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj>).